



Regolamento per lo svolgimento telematico delle sedute collegiali nelle procedure concorsuali e selettive di reclutamento del personale

Emanato con D.R. Rep. N. 953/2022 Prot. n. 43861 del 16.6.2022

Preambolo

In un'ottica di razionalizzazione e riallocazione delle risorse finanziarie ed al fine di conseguire risparmi di spesa certificati, con l'approvazione del presente Regolamento l'Ateneo intende disciplinare le modalità di svolgimento telematico delle riunioni collegiali relative alle procedure selettive e concorsuali di reclutamento di personale docente, ricercatore, T.A.B., C.E.L. e tecnologo, da intendersi quale strumento principale e prioritario di svolgimento delle stesse. Il presente regolamento si applica, altresì, alle procedure di cui all'art. 22 della L. n. 240/2010 per il conferimento di assegni di ricerca nonché alle procedure per il conferimento di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001.

Per seduta o riunione telematica si intende quella effettuata utilizzando piattaforme digitali anche avvalendosi di altre tecnologie telematiche e/o informatiche.

ART.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento in via telematica (*breviter* a distanza) delle sedute delle commissioni nominate per il reclutamento: a) del personale docente e ricercatore, ivi incluso il colloquio ex art. 24 L. 240/2010 e, ove previsto, il colloquio ex art. 18 L. 240/2010; b) del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario, CEL e tecnologo, ivi incluse le procedure di valutazione dei titoli, correzione degli elaborati e la prova orale/colloquio, purché non diversamente previsto dalle disposizioni normative vigenti. Il regolamento si applica, altresì, alle sedute previste per lo svolgimento delle procedure di cui all'art. 22 della L. n. 240/2010 per il conferimento di assegni di ricerca, ivi compreso il colloquio, e di cui dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 per il conferimento di collaborazioni coordinate e continuative, ivi compreso il colloquio, ove previsto.
2. Per seduta telematica e riunione in modalità telematica si intende la riunione dell'organo collegiale o del Consesso nella quale i componenti, compresi il Presidente ed il segretario verbalizzante, partecipano alla seduta a distanza, da un luogo diverso da quello previsto nella convocazione attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

ART.2 - Requisiti per le riunioni telematiche

1. Le adunanze devono svolgersi in conferenza audio e video mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettano, al contempo:
 - la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
 - l'identificazione di ciascuno di essi;
 - l'intervento nonché l'espressione in tempo reale delle valutazioni ed opinioni dei commissari;
 - la condivisione in tempo reale di *file* e documenti preesistenti la costituzione della Commissione (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: domanda di partecipazione, *curricula*, dichiarazioni ex D.P.R. 445/2000, ecc) nonché degli elaborati scritti svolti dai candidati durante le prove concorsuali.
2. Gli strumenti a distanza dell'Ateneo devono assicurare:
 - la riservatezza della seduta rispetto al luogo da cui avviene il collegamento;
 - il collegamento simultaneo e sincrono tra i partecipanti;



- la visione e condivisione immediata, attraverso l'ordinario uso della posta elettronica ovvero altre modalità telematiche, di: a) atti della riunione; b) *file* e documenti preesistenti la costituzione della Commissione giudicatrice (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: *curricula*, elenco titoli e pubblicazioni, ecc); c) eventuali elaborati scritti svolti dai candidati durante le prove di concorso e selettive;
 - la contemporaneità delle decisioni;
 - la sicurezza della raccolta e del trattamento dei dati e delle informazioni afferenti la procedura di valutazione.
 - la pubblicità delle prove orali e dei colloqui.
3. Il collegamento è consentito da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l'uso di cuffie).
4. Ai fini della validità della seduta e delle decisioni devono essere rispettate le prescrizioni del presente articolo.

ART.3 - Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza

1. Nell'avviso di convocazione, inviato anche tramite posta elettronica, deve essere specificato che la seduta della Commissione avviene tramite strumenti telematici con espressa indicazione della specifica modalità operativa di accesso e partecipazione.
2. La Commissione giudicatrice anche se riunita in modalità telematica deve sempre operare nella totalità dei propri componenti. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti della commissione giudicatrice ovvero dei candidati risulti impossibile o si interrompa per problemi tecnici, con impossibilità di ripristino in tempi brevi, il Presidente sospende la riunione.

ART. 4 – Pubblicità e trasparenza della prova orale e del colloquio

1. Lo svolgimento a distanza delle sedute collegiali delle commissioni concorsuali e selettive deve in ogni caso garantire la pubblicità delle prove orali e dei colloqui.
2. Nel rispetto delle norme che impongono la pubblicità e la trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione, la prova orale ed i colloqui si svolgono tramite piattaforma digitale i cui link di collegamento devono consentire l'accesso rispettivamente, ai candidati ammessi a sostenerli e ai terzi interessati ad assistervi, con garanzia di pubblicità a mezzo di adeguate modalità indicate nei bandi.

Art. 5 – Modalità di espressione delle valutazioni e verbalizzazione delle sedute

1. Posto che la verbalizzazione delle sedute dà contezza di tutte le attività ed operazioni svolte dalla Commissione nonché degli accadimenti rilevanti ai fini della legittimità della riunione, nel verbale della riunione a distanza devono, in ogni caso, essere indicati: a) il luogo in cui si trova il Presidente, da intendersi come sede della riunione; b) i nominativi dei componenti la commissione con le modalità del collegamento di ciascuno; c) le modalità utilizzate per consentire la condivisione e visione immediata a tutti i componenti di file, documenti ovvero elaborati scritti.
3. Nel verbale si deve dar conto di eventuali problemi tecnici intervenuti nel corso della seduta, con espressa indicazione dell'avvenuto ripristino dell'integrità numerica della Commissione ovvero della sospensione della stessa ad opera del Presidente.

ART.6 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, volto a conseguire risparmi di spesa, costituisce la modalità principale e prioritaria di svolgimento delle riunioni e delle sedute delle Commissioni giudicatrici per il reclutamento



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO»
CHIETI - PESCARA

personale docente, ricercatore, T.A.B., C.E.L. e tecnologo, nonché per il conferimento di assegni per l'attività di ricerca e di incarichi di collaborazioni coordinate e continuative, ed entra in vigore il giorno successivo all'emanazione.